



**CONFINDUSTRIA CUNEO**  
Unione Industriale della Provincia

**Notiziario UIC n. 1280  
del 07/12/2017**

**IN QUESTO NUMERO**

NUM	DATA	TITOLO CIRCOLARE	ARGOMENTO
599	04/12/2017	Imposta sostitutiva sulla rivalutazione del T.F.R. – Versamento dell’acconto entro il 18 dicembre 2017	Fisco
600	04/12/2017	IVA – Versamento d’acconto: termine del 27 dicembre 2017	Fisco
601	04/12/2017	IRPEF – Conguaglio fiscale 2017	Fisco
602	07/12/2017	“Sismabonus” ed “Ecobonus” – Chiarimenti ministeriali	Fisco
603	07/12/2017	Incentivi per l’assunzione di lavoratori con almeno 50 anni di età disoccupati da oltre 12 mesi e donne di qualunque età appartenenti a particolari categorie	Lavoro e previdenza
604	07/12/2017	“Split payment” – Elenco aggiornato al 21 novembre 2017 dei soggetti coinvolti	Fisco
605	07/12/2017	Accordo di Libero Scambio UE – Canada (CETA) – Attivazione sistema REX	Disciplina valutaria e doganale
606	07/12/2017	Credito d’imposta pubblicità – Prime anticipazioni sul decreto attuativo	Fisco
607	07/12/2017	Patent Box - Le nuove disposizioni attuative	Fisco
608	07/12/2017	IMU – Versamento saldo entro 18 dicembre 2017	Fisco
609	07/12/2017	CONAI Diversificazione contributiva per gli imballaggi in plastica - Entrata in vigore e modifica liste	Ambiente
610	07/12/2017	CONAI – Procedura di esenzione per aziende che esportano imballaggi pieni importati con procedure semplificate	Ambiente
611	07/12/2017	CONAI – Forfettizzazione contributo su etichette e riduzione contributo alluminio a partire dal 1° giugno 2018	Ambiente

Cuneo, 04/12/2017

Circolare n. 599

Argomento : Fisco

## Imposta sostitutiva sulla rivalutazione del T.F.R. - Versamento dell'acconto entro il 18 dicembre 2017

I sostituti d'imposta devono assoggettare la rivalutazione maturata in ciascun anno ad imposta sostitutiva nella misura del 17 per cento.

L'imposta va versata (anche per la parte a carico del Fondo Tesoreria Inps):

- in acconto (calcolato sul 90 per cento delle rivalutazioni) entro il giorno 16 dicembre dell'anno di competenza;
- a saldo, entro il 16 febbraio dell'anno successivo.

Entro il 18 dicembre 2017 (cadendo il 16 dicembre di sabato) andrà versato l'acconto dell'imposta sostitutiva 17% dovuta per l'anno in corso.

L'art. 1, commi 623 e 625, Legge n. 190/2014 (cd "Legge di stabilità 2015") ha incrementato dall'11% al 17% l'aliquota dell'imposta sostitutiva applicata sulle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto. La nuova misura si applica alle rivalutazioni decorrenti dal 1° gennaio 2015. L'art. 2120 del codice civile prevede per i sostituti d'imposta l'obbligo di rivalutare il fondo T.F.R. accantonato al 31 dicembre dell'anno precedente, sulla base di un coefficiente composto, formato da un tasso fisso dell'1,50 per cento e da un tasso variabile determinato nella misura del 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

Tale rivalutazione deve essere effettuata alla fine di ciascun anno ovvero alla data di cessazione del rapporto di lavoro e va imputata ad incremento del fondo.

La rivalutazione maturata in ciascun anno va assoggettata, in base alle sopra richiamate disposizioni, ad imposta sostitutiva nella misura del 17 per cento.

### **IMPUTAZIONE DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA**

L'imposta sostitutiva deve essere imputata a riduzione del fondo T.F.R..

In sostanza, al momento della cessazione del rapporto di lavoro subordinato il dipendente percepirà quanto spettantegli a titolo di T.F.R. al netto delle ritenute IRPEF dovute in base alla tassazione separata nonché al netto dell'imposta sostitutiva 17% sulla rivalutazione versata, nel corso degli anni, dall'impresa.

### **VERSAMENTO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA**

L'imposta va versata:

- in acconto (calcolato sul 90 per cento delle rivalutazioni), entro il giorno 16 dicembre dell'anno di competenza. Il versamento in acconto dell'imposta sostitutiva 17% andrà eseguito, per l'anno in corso, entro il 16 dicembre p.v.;
- a saldo, entro il 16 febbraio dell'anno successivo. Il versamento a saldo, relativo all'anno 2017, andrà eseguito entro il 16 febbraio 2018.

### **DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO**

L'acconto dell'imposta sostitutiva va calcolato sul 90 per cento delle rivalutazioni maturate nell'anno solare precedente, rispetto a quello per il quale l'acconto è dovuto, tenendo conto anche delle rivalutazioni relative ai T.F.R. erogati nel corso di detto anno.

Per l'anno in corso l'acconto va, pertanto, calcolato sul 90 per cento delle rivalutazioni maturate nel 2016, tenendo conto anche delle rivalutazioni relative ai T.F.R. erogati in detto anno.

In alternativa alla predetta modalità, se più conveniente, l'acconto può essere determinato presuntivamente, avendo riguardo al 90 per cento delle rivalutazioni che maturano nello stesso anno per il quale l'acconto è dovuto.

In pratica, l'acconto per il 2017 può essere determinato sulla base del 90 per cento delle rivalutazioni che maturano nel 2017.

A questo proposito si ricorda che i sostituti d'imposta devono versare all'erario (tra acconto e saldo) l'imposta sostitutiva 17% sulle rivalutazioni 2017 relative ai trattamenti di fine rapporto maturati e presenti in azienda, ovvero versati al Fondo Tesoreria Inps (aziende con almeno 50 dipendenti: - media anno 2006 o media dell'anno di costituzione; - aziende con meno di 50 addetti per il solo personale acquisito a seguito di operazioni societarie provenienti da imprese con almeno 50 addetti), al 31 dicembre 2016 (Tfr maturati secondo quanto disposto dall'art. 2120 c.c., al netto dello 0,50% dovuto al fondo pensioni, meno le quote versate ai fondi di previdenza complementare).

La rivalutazione 2017, da calcolarsi sui Tfr al 31 dicembre 2016, potrebbe quindi non essere interamente a carico dell'azienda, in quanto l'ammontare riferito alle somme versate al Fondo Tesoreria è da addebitare al Fondo Tesoreria stesso. La corrispondente imposta sostitutiva dovrà essere versata dal datore di lavoro sostituto d'imposta che provvederà, successivamente a recuperarla, dalle somme dovute all'Inps, attraverso il modello DM10/2.

La norma consente, così, al datore di lavoro di scegliere, in ciascun anno, tra le due predette modalità di calcolo dell'acconto che ritiene più conveniente, tenendo presente però che un eventuale minor versamento rispetto al 90% di quanto sarà effettivamente dovuto sulla base della rivalutazione effettiva del 2017 comporta l'erogazione delle sanzioni previste per il ritardato versamento.

#### **DETERMINAZIONE DEL SALDO**

Entro il 16 febbraio dell'anno successivo a quello per il quale il saldo dell'imposta sostitutiva è dovuto va calcolato il 17 per cento delle rivalutazioni che maturano nell'anno di competenza (rivalutazione del fondo T.F.R. più rivalutazioni maturate nei casi di cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno) e da tale importo va dedotto quanto versato a titolo di acconto (entro il 16 dicembre dell'anno di competenza), ottenendo per differenza il saldo dovuto dell'imposta sostitutiva in oggetto.

#### **VERSAMENTO DELL'ACCONTO PER L'ANNO 2017**

Per l'anno in corso l'acconto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del T.F.R. deve essere versato entro il 18 dicembre p.v. (cadendo il 16 dicembre di sabato), mediante l'utilizzo del modello di pagamento F24.

Per il versamento andrà indicato, nella "Sezione Erario" del Mod. F24, il codice-tributo:

- 1712 - "Acconto dell'imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto versata dal sostituto d'imposta - Art. 11, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 47 del 2000".

Come periodo di riferimento va indicato l'anno d'imposta cui si riferisce il versamento, pertanto per il versamento in acconto del corrente anno si dovrà indicare "2017".

#### **VERSAMENTO DEL SALDO PER L'ANNO 2017**

Il saldo dell'imposta sostitutiva in oggetto, per l'anno 2017, andrà versato entro il 16 febbraio 2018.

Per il versamento andrà indicato, nella "Sezione Erario" del Mod. F24, il codice-tributo:

- 1713 - "Saldo dell'imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto versata dal sostituto d'imposta - Art. 11, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 47 del 2000".

Come periodo di riferimento si dovrà indicare "2017".

Cuneo, 04/12/2017

Circolare n. 600

Argomento : Fisco

## IVA - Versamento d'acconto: termine del 27 dicembre 2017

I contribuenti IVA mensili e trimestrali dovranno effettuare, entro il 27 dicembre p.v., un versamento a titolo di acconto dell'IVA relativa all'ultimo mese o trimestre dell'anno.

L'acconto è dovuto nella misura dell'88 per cento dell'IVA a debito relativa al periodo (mese, trimestre) considerato.

Ai fini del calcolo è possibile utilizzare, alternativamente, il metodo storico, quello previsionale o quello analitico.

Sono esposte, di seguito, le modalità per la determinazione della somma da versare a titolo di acconto IVA entro la predetta scadenza.

### CONTRIBUENTI MENSILI

I contribuenti mensili devono versare, come acconto dell'IVA relativa al mese di dicembre 2017, un importo pari:

- all'88% del versamento complessivamente effettuato (pari alla somma dell'acconto IVA, corrisposto entro il 27 dicembre 2016, e del saldo versato entro il 16 gennaio 2017) o che avrebbero dovuto effettuare per il mese di dicembre 2016

oppure, se ritenuto inferiore,

- all'88% di quanto si prevede di dover complessivamente versare per il mese di dicembre 2017.

Se un contribuente risultava a credito IVA, per il mese di dicembre 2016, non verserà nulla a titolo di acconto IVA, anche nell'ipotesi che risulti a debito per il mese di dicembre 2017.

Ugualmente non verserà nulla a titolo di acconto IVA il contribuente che prevede di risultare a credito per il mese di dicembre 2017, anche se risultava a debito per il mese di dicembre 2016 (secondo un espresso orientamento ministeriale, infatti, "... l'acconto non è dovuto in tutti i casi in cui il dato storico o quello previsionale sia costituito da un credito d'imposta").

I contribuenti mensili dovranno pertanto versare:

- entro il 18 dicembre 2017 (cadendo il 16 di sabato), l'IVA eventualmente dovuta per il mese di novembre 2017;
- entro il 27 dicembre 2017, l'acconto IVA in oggetto.

Tale acconto andrà a ridurre il debito IVA di dicembre 2017 in sede di liquidazione dell'IVA da versarsi con il Mod. F24 entro il 16 gennaio 2018.

### CONTRIBUENTI TRIMESTRALI

I contribuenti trimestrali devono versare, come acconto dell'IVA relativa al quarto trimestre 2017, un importo pari:

- all'88% del versamento complessivamente effettuato (pari alla somma dell'acconto IVA, corrisposto entro il 27 dicembre 2016, e del saldo versato entro il 16 marzo 2017) o che avrebbero dovuto effettuare relativamente all'ultimo trimestre dell'anno 2016;

oppure, se ritenuto inferiore,

- all'88% di quanto si prevede di dover complessivamente versare relativamente all'ultimo trimestre dell'anno 2017.

## **METODO ANALITICO**

Tale metodo è alternativo ai due metodi sopra visti; il contribuente è pertanto libero di scegliere, tra i tre metodi, quello che preferisce.

E' stabilito che l'obbligo relativo all'acconto possa essere adempiuto mediante il versamento di un importo determinato tenendo conto:

- come IVA a debito:

- dell'imposta relativa alle operazioni annotate o che avrebbero dovuto essere annotate nei registri delle fatture o dei corrispettivi per il periodo dal 1° al 20 dicembre 2017 (ovvero dal 1° ottobre al 20 dicembre 2017 per chi effettua liquidazioni con cadenza trimestrale);
- dell'imposta relativa alle operazioni effettuate nel periodo dal 1° al 20 dicembre 2017, ma non ancora fatturate o annotate non essendo decorsi i termini di emissione della fattura o di registrazione;

- come IVA a credito:

- dell'imposta detraibile relativa agli acquisti e alle importazioni annotati nel registro acquisti dal 1° al 20 dicembre 2017 (ovvero dal 1° ottobre al 20 dicembre 2017, per chi effettua liquidazioni con cadenza trimestrale).

Facciamo rilevare che, per effettuazione dell'operazione, deve intendersi quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 633/72, vale a dire:

- consegna o spedizione, per i beni mobili;
- stipulazione dell'atto, per i beni immobili;
- riscossione del corrispettivo, per le prestazioni del servizio;
- fatturazione, se precedente i suddetti eventi.

## **MODALITÀ DI VERSAMENTO**

La Legge 29 dicembre 1990, n. 405 istitutiva dell'acconto IVA prevede, al comma 3 dell'art. 6, particolari disposizioni per quei contribuenti che hanno mutato la cadenza dei versamenti IVA rispetto all'anno precedente.

L'acconto IVA non deve essere versato se risulta di ammontare inferiore a € 103,29.

Se il versamento dell'acconto in oggetto viene omissso o parzialmente eseguito, si incorre nella sanzione del 30% delle somme non versate o versate in meno, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

E' comunque, possibile il ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

Per quanto riguarda le modalità di versamento dell'acconto IVA, esso dovrà essere effettuato tramite Modello F24 telematico.

L'importo dell'acconto IVA andrà versato previo arrotondamento al centesimo di euro.

Sui suddetti moduli di versamento i contribuenti mensili dovranno indicare il codice-tributo 6013 e l'anno 2017; i contribuenti trimestrali dovranno indicare il codice-tributo 6035 e l'anno 2017.

Cuneo, 04/12/2017

Circolare n. 601

Argomento : Fisco

## IRPEF - Conguaglio fiscale 2017

Il conguaglio fiscale di fine anno ha lo scopo di rendere definitive, limitatamente ai redditi erogati nell'ambito del rapporto di lavoro dipendente, le ritenute d'acconto effettuate nei vari periodi di paga dal sostituto d'imposta.

Tale adempimento interesserà tutti i dipendenti in forza al 31 dicembre 2017; andranno inclusi nelle operazioni di conguaglio anche gli emolumenti, in denaro o in natura, corrisposti entro il 12 gennaio 2018.

Le ritenute operate nel mese di gennaio 2018 sulle somme corrisposte entro la predetta data dovranno essere versate entro il 16 febbraio 2018.

Le operazioni di conguaglio possono essere effettuate anche non per tutti i sostituiti contemporaneamente, ma scaglionate nei mesi di dicembre 2017, gennaio e febbraio 2018.

Ne consegue che il versamento delle ritenute IRPEF dovranno essere eseguite, rispettivamente, entro il 16 febbraio quando i conteggi di conguaglio vengano operati sulla paga di gennaio 2018 o entro il 16 marzo, quando i conteggi di conguaglio vengano operati sulla paga di febbraio 2018.

Ai fini del compimento delle operazioni di conguaglio di fine anno il sostituto può chiedere entro il 12 gennaio 2018 al datore di lavoro di tener conto di eventuali altri redditi di lavoro dipendente o assimilati a questi ultimi, percepiti nel corso di precedenti rapporti intrattenuti nel corso dell'anno purché risultanti da apposite certificazioni rilasciate dai precedenti datori di lavoro al lavoratore dipendente.

Quest'anno l'operazione di conguaglio di fine anno sarà sostanzialmente uguale allo scorso anno, non essendo intervenute nel 2017 modifiche né a livello di scaglioni di reddito né di aliquote Irpef.

Infine, per quanto concerne le operazioni di conguaglio, si precisa che i redditi derivanti dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (es. amministratori) nonché di collaborazione a progetto soggiacciono al trattamento fiscale analogo a quello dei redditi di lavoro dipendente.

Cuneo, 07/12/2017

Circolare n. 602

Argomento : Fisco

## "Sismabonus" ed "Ecobonus" - Chiarimenti ministeriali

L'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 147/E del 29 novembre u.s. ha fornito importanti chiarimenti in materia di "Sismabonus" e, in particolare, in merito alla cumulabilità con le altre detrazioni.

L'agevolazione fiscale c.d. "Sismabonus" è disciplinata dall'art. 16 del DL 63/2013 convertito, con modificazioni, nella legge n. 90/2013 e prevede una detrazione IRPEF/IRES delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, fino ad un ammontare massimo di 96.000 euro, per gli interventi di messa in sicurezza statica delle abitazioni e degli immobili a destinazione produttiva situati nelle zone ad alta pericolosità sismica (zone 1, 2 e 3).

Tale detrazione è da ripartirsi in cinque quote annuali di pari importo e, in particolare, con le seguenti percentuali:

- 50% per gli interventi "antisismici" eseguiti sulle parti strutturali che non conseguono miglioramenti nella classe sismica,
- 70% se l'intervento riduce il rischio sismico di una classe,
- 80% se l'intervento riduce il rischio sismico di due classi.

Resta ferma l'applicabilità della detrazione IRPEF del 50% (cd. "36%") per le ristrutturazioni edilizie, prevista a regime dall'art. 16-bis, lett. i), del TUIR, anche per gli interventi di messa in sicurezza antisismica sulle unità immobiliari a destinazione abitativa.

Ciò premesso, l'Agenzia delle Entrate fornisce dei chiarimenti circa l'applicabilità dell'agevolazione del "Sismabonus" al verificarsi di particolari condizioni e affronta i seguenti argomenti:

### **Ripartizione delle spese**

Con interpello viene chiesto all'Amministrazione finanziaria se il contribuente possa avere la possibilità di scegliere se ripartire la detrazione del "Sismabonus" in dieci quote annuali di pari importo, anziché 5, nelle ipotesi di "interventi incisivi" che danno diritto ad una percentuale più alta del beneficio (70% o 80%).

L'Agenzia delle Entrate, sulla base del dettato normativo (art. 16 del DL 63/2013) ha negato tale possibilità, chiarendo che il contribuente, se intende avvalersi della maggiore detrazione del 70% o 80%, dovrà necessariamente ripartire la detrazione in 5 rate.

In alternativa, viene altresì confermata la possibilità di beneficiare della detrazione IRPEF "base" per i medesimi interventi antisismici, da ripartire in 10 anni, nella misura del 50% delle spese sostenute, entro il limite massimo di 96.000 euro (ai sensi dell'art. 16-bis, co. 1, lett. i) del TUIR).

### **Sismabonus e spese di manutenzione**

La Risoluzione in oggetto risponde, altresì, al quesito con cui viene chiesto se anche nell'ambito del "Sismabonus" possa considerarsi confermato il principio secondo cui sono comunque agevolabili le spese sostenute per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria quando necessari al completamento dell'opera nel suo complesso.

In passato l'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 57/E/1998, con riferimento alle detrazioni per il recupero edilizio, aveva chiarito che nelle ipotesi di interventi "incisivi" (ad esempio di ristrutturazione edilizia), sono parimenti agevolabili le spese

sostenute per lavori "minori" (ad esempio manutenzione ordinaria), laddove realizzati contestualmente e strettamente necessari al completamento dell'intervento nel suo complesso.

Ora, anche con riferimento alle ipotesi di "Sismabonus", l'Agenzia conferma tale orientamento poiché ribadisce il principio secondo cui "l'intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore ad esso collegati o correlati". In sostanza, la detrazione prevista per gli interventi antisismici può essere applicata anche alle spese sostenute per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, se necessari e funzionali al completamento dell'opera stessa.

### **Limite di spesa agevolabile**

L'Agenzia delle Entrate chiarisce, inoltre, che nell'ipotesi in cui sul medesimo edificio siano effettuati interventi antisismici (Sismabonus), di manutenzione ordinaria e straordinaria, il limite massimo di spesa agevolabile, attualmente 96.000 euro, è unico in quanto riferito all'immobile e ricomprende tutti gli interventi previsti dall'art. 16-bis del TUIR.

Diversamente, nelle ipotesi in cui sul medesimo edificio, oltre agli interventi antisismici e di manutenzione, siano realizzati interventi di riqualificazione energetica, per questi ultimi sarà riconosciuto un autonomo e diverso plafond di spesa (che, in base alla normativa di riferimento, varia in funzione della tipologia di intervento effettuato).

In sostanza, viene confermata la piena cumulabilità tra le due agevolazioni, Sismabonus ed Ecobonus.

Infine, sempre con riferimento al calcolo del limite massimo delle spese agevolabili, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che nel caso di interventi di prosecuzione di lavori già iniziati negli anni precedenti, sullo stesso immobile, per il conteggio del plafond a disposizione, occorre tener conto di tutte le spese sostenute per il medesimo intervento indipendentemente dal periodo d'imposta in cui sono state sostenute.

Tale vincolo non sussiste se negli anni successivi sono effettuati "interventi nuovi", ovvero interventi abilitati da un provvedimento urbanistico autonomo.

Trasmettiamo, in allegato alla presente in versione elettronica, il testo della risoluzione n. 147/E del 29 novembre 2017.

Cuneo, 07/12/2017

Circolare n. 603

Argomento : Lavoro e previdenza

## Incentivi per l'assunzione di lavoratori con almeno 50 anni di età disoccupati da oltre 12 mesi e donne di qualunque età appartenenti a particolari categorie

*Il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell'Economia, con il Decreto del 10 novembre 2017 ha individuato, per l'anno 2018, i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna superiore almeno del 25% rispetto alla media, validi ai fini della concessione dell'incentivo all'assunzione di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.*

Com'è noto la Riforma del mercato del lavoro (l'art. 4, commi 8 e 11, della Legge n. 92/2012) ha previsto un incentivo volto a favorire l'assunzione di:

- soggetti di età non inferiore a 50 anni disoccupati da oltre 12 mesi;
- donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree di cui al Regolamento CE n. 800/2008 (ossia i lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato, se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato), annualmente individuate con decreto ministeriale;
- donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.

L'incentivo spetta per le assunzioni a tempo indeterminato, a tempo determinato e per le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato (in quest'ultimo caso la trasformazione deve avvenire entro la scadenza del beneficio) e riguarda sia i rapporti full-time che part-time.

L'agevolazione, consistente nella riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro, ha durata di 18 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato e di massimo 12 mesi per quelle a termine.

Se il rapporto viene trasformato a tempo indeterminato la riduzione spetta per complessivi 18 mesi. L'incentivo spetta anche in caso di proroga del rapporto fino al limite complessivo di 12 mesi.

Tutto ciò premesso, con il **Decreto Interministeriale del 10 novembre 2017** (in allegato), il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell'Economia, ha individuato, per l'anno 2018, i settori e le professioni in cui è stato rilevato un tasso di disparità uomo-donna tale da consentire l'accesso alle agevolazioni in caso di assunzione/trasformazione di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi (si veda elenco nelle tabelle A e B).

Per la fruizione dell'incentivo si rimanda alle istruzioni contenute nella Circolare Inps n. 111/2013 (vedi nostra [Circolare "Lavoro e previdenza" n. 742 del 1/08/2013](#)).

Cuneo, 07/12/2017

Circolare n. 604

Argomento : Fisco

## "Split payment" - Elenco aggiornato al 21 novembre 2017 dei soggetti coinvolti

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 21 novembre u.s. ha pubblicato sul proprio sito gli elenchi, **validi per l'anno 2018**, riguardanti i soggetti tenuti all'applicazione del meccanismo dello "Split payment".

Nello specifico il Dipartimento delle finanze ha provveduto ad aggiornare i seguenti tre elenchi:

- società controllate di diritto, direttamente o indirettamente, dalla presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri;
- società controllate di fatto, direttamente o indirettamente, dalla presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri;
- società controllate di diritto, direttamente o indirettamente, dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni, Unioni di comuni.

L'elenco delle società quotate inserite nell'indice Ftse Mib della Borsa italiana, invece, resta aggiornato al 31 ottobre 2017.

Gli elenchi sono prelevabili in formato excel all'indirizzo internet [http://www1.finanze.gov.it/finanze2/split\\_payment/public/##testata](http://www1.finanze.gov.it/finanze2/split_payment/public/##testata) e non tengono conto dell'ulteriore estensione dello split payment a tutte le società controllate dalla pubblica amministrazione prevista dal DI 148/2017.

Cuneo, 07/12/2017

Circolare n. 605

Argomento : Disciplina valutaria e doganale

## Accordo di Libero Scambio UE - Canada (CETA) - Attivazione sistema REX

L'Agenzia delle Dogane il 16 novembre u.s. ha emanato la nota n. 61168/RU e la circolare n. 13/D fornendo indicazioni sull'operatività del sistema degli esportatori registrati (REX - Registered Exporter ).

In relazione agli scambi tra Unione Europea e Canada, la nota dispone che " gli uffici procedono in via prioritaria e senza indugio all'attribuzione del codice e alla registrazione in REX [...], per gli operatori economici che hanno già ottenuto a partire dallo scorso mese di settembre l'autorizzazione o l'estensione dello status di esportatore autorizzato in ambito CETA, senza che gli interessati presentino ulteriori istanze".

Coloro che, compilando la domanda di registrazione sulla base del modulo di cui all'Allegato 2 della circolare 13/D o sul modulo di cui all'allegato 22-06 del Regolamento, hanno già ottenuto l'autorizzazione o l'estensione dello status di esportatore autorizzato in ambito CETA, saranno registrati al sistema REX dagli Uffici competenti, senza la necessità di presentare ulteriori istanze.

Gli operatori che, invece, avessero ottenuto l'estensione entro l'ambito CETA dello status di esportatore autorizzato, già ottenuto precedentemente a seguito di altri accordi o avessero ottenuto la qualifica di esportatore autorizzato in ambito CETA, ma non utilizzando il modello dell'allegato 2 alla circolare 13/D o quello riportato nell'allegato 22-06 RE, dovranno presentare domanda di registrazione sulla base del modulo di cui allo stesso allegato 2 della circolare 13/D. Ciò, perché i dati richiesti per l'iscrizione al REX potrebbero parzialmente differire da quelli forniti agli uffici per l'ottenimento dello status o l'estensione dello stesso.

Coloro che avessero già ottenuto lo status di esportatore autorizzato verso il Canada potranno compilare una dichiarazione di origine (per le spedizioni contenenti materiale originario di valore superiore a € 6.000) utilizzando il numero di esportatore autorizzato come se fosse un numero REX.

Dal 1° gennaio 2018 sarà, invece, indispensabile utilizzare il numero di registrazione che, nel frattempo, sarà stato comunicato dall'ufficio doganale competente.

La circolare in oggetto precisa che la domanda può essere presentata in formato cartaceo - a mano o a mezzo posta - o a mezzo e-mail non PEC. Occorrerà presentare il documento di identità del richiedente o allegarne una copia quando la presentazione avvenga a mezzo posta o e-mail. È, inoltre, possibile presentare domanda di registrazione in formato elettronico, con firma autenticata elettronicamente.

Inoltre, la nota del 16 novembre u.s. informa che è in via di realizzazione un'applicazione WEB sul Portale Unico dell'Agenzia (PUD), attraverso il quale gli operatori potranno presentare istanza di richiesta di registrazione, ma non sono ancora state fornite le date di avvio di tale applicazione.

La circolare 13/D prevede, infine, i casi di modifica o revoca della registrazione.

In allegato alla presente si può consultare uno schema riassuntivo dei principali casi nei quali potrebbero trovarsi gli operatori interessati a godere dello status di esportatore autorizzato nell'ambito CETA o ad ottenere la registrazione nel REX.

Trasmettiamo, in allegato alla presente in versione elettronica, i testi della nota n. 61168/RU e la circolare n. 13/D del 16 novembre 2017.



Cuneo, 07/12/2017

Circolare n. 606

Argomento : Fisco

## Credito d'imposta pubblicità - Prime anticipazioni sul decreto attuativo

Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria del Consiglio dei Ministri ha fornito alcune importanti informazioni in merito al credito d'imposta per gli investimenti in campagne pubblicitarie al fine di acconsentire ai soggetti interessati di pianificare i loro investimenti in attesa delle disposizioni attuative.

L'art. 57-bis del DL 50/2017 ha introdotto un credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale.

Possono beneficiare del credito d'imposta i soggetti titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie il cui valore superi di almeno l'1% gli analoghi investimenti effettuati nell'anno precedente sugli stessi mezzi di informazione.

Il credito d'imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative.

Per un maggior approfondimento si rimanda al documento allegato alla presente circolare.

Cuneo, 07/12/2017

Circolare n. 607

Argomento : Fisco

## Patent Box - Le nuove disposizioni attuative

Sul sito del MEF è stato reso disponibile, in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il DM 28 novembre 2017 che prevede la revisione della disciplina attuativa del regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo di beni immateriali (c.d. Patent Box), introdotto nel nostro ordinamento ad opera dell'art. 1, commi da 37 a 43 della legge 23 dicembre 2014.

Il decreto in oggetto, che sostituisce il precedente decreto interministeriale del 30 luglio 2015, si è reso necessario da un lato, per tener conto delle modifiche che la manovra correttiva 2017 (cfr. art. 56 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50) ha apportato al regime della Patent Box; modifiche che attengono in particolare all'eliminazione dei marchi di impresa dal novero dei beni immateriali agevolabili. Dall'altro lato, per disciplinare le modalità attraverso cui effettuare lo scambio di informazioni relativo alle opzioni già esercitate per i marchi in attuazione degli impegni assunti dall'Italia in sede OCSE.

In particolare, per quanto concerne le novità contenute nel decreto rilevano, in primis, le modifiche delle disposizioni riguardanti gli ormai espunti marchi d'impresa nonché di quelle relative alle connesse attività di ricerca e sviluppo.

Inoltre, viene introdotta la c.d. grandfathering (art. 13) che disciplina il periodo "transitorio", prevedendo, tra l'altro, norme di coordinamento volte a salvaguardare le opzioni sui marchi d'impresa esercitate in precedenza che restano efficaci per cinque anni, comunque non oltre il 30 giugno 2021, senza possibilità di rinnovo alla scadenza. A questo proposito, merita anche evidenziare che il decreto regola, con riferimento ai marchi, lo scambio spontaneo d'informazioni con i Paesi terzi membri dell'Inclusive Framework on Beps con i quali sia vigente uno strumento giuridico internazionale che consenta tale scambio (art. 14).

Di un certo interesse appare anche il novellato art. 6 del decreto (rubricato "definizione di bene immateriale") che assegna autonoma rilevanza normativa al vincolo di complementarietà tra IP. Tale articolo, infatti, nell'elencare i vari beni immateriali agevolabili, individua espressamente alla lett. e) anche l'autonoma ipotesi di "due o più" beni immateriali collegati tra loro da un vincolo di complementarietà "tale per cui la realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi sia subordinata all'uso congiunto degli stessi". La distinta considerazione del vincolo di complementarietà, che si affianca come fattispecie autonoma alle altre ipotesi di beni immateriali agevolabili senza sostituirsi ad esse, sembra confermare quanto da noi già evidenziato nella citata circolare in merito al fatto che il vincolo di complementarietà non impone necessariamente di raggruppare gli intangibles agevolabili, ben potendo il contribuente effettuare distinte scelte per ciascun IP.

Infine, il decreto - che per quanto concerne le disposizioni non toccate dalle modifiche normative ricalca pedissequamente il precedente - fornisce anche l'occasione per "correggere" alcuni riferimenti normativi non più attuali (ad esempio, per il ruling previsto nell'ambito di questo istituto, si fa ora correttamente riferimento all'art. 31-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 e non più all'abrogato art. 8 del D.L. n. 269 del 2003).

Trasmettiamo, in allegato alla presente in versione elettronica, il testo del DM 28 novembre 2017.

Cuneo, 07/12/2017

Circolare n. 608

Argomento : Fisco

## IMU - Versamento saldo entro 18 dicembre 2017

Entro il 18 dicembre 2017 (cadendo il 16 dicembre di sabato) i soggetti passivi IMU dovranno provvedere al versamento del saldo dell'IMU dovuto per il 2017, determinato quale differenza tra l'importo complessivo ottenuto sulla base delle aliquote e detrazioni fissate dalla delibera comunale pubblicata sul sito internet del MEF entro il 28 ottobre 2017 e quanto già versato a titolo di acconto.

Il 16 novembre u.s. il MEF ha pubblicato una specifica nota con la quale ha fornito indicazioni operative per individuare le corrette aliquote applicabili e i termini entro cui procedere al pagamento della seconda rata IMU e TASI 2017.

La nota in oggetto precisa che entro il 18 dicembre p.v. (cadendo il 16 dicembre di sabato) deve essere effettuato il pagamento del saldo IMU e TASI, con eventuale conguaglio della prima rata versata, sulla base delle aliquote, relative al periodo d'imposta 2017, approvate dal Comune a condizione che:

- le delibere siano state adottate entro il 31 marzo 2017 e pubblicate, sul sito [www.finanze.it](http://www.finanze.it), entro il 28 ottobre 2017.

Laddove i Comuni non abbiano rispettato tali termini, il versamento deve essere effettuato sulla base delle delibere approvate nell'anno 2016. I suddetti termini (approvazione delibere e relativa pubblicazione on line) possono essere derogati solo nei casi espressamente previsti dalla legge tra i quali rientra, ad esempio, l'ipotesi di dissesto finanziario del Comune;

- le aliquote approvate non siano state aumentate rispetto a quelle stabilite per il 2015.

La sospensione degli aumenti dei tributi locali non opera per i Comuni che si trovano in una situazione di dissesto o predissesto finanziario.

Trasmettiamo, in allegato alla presente in versione elettronica, il testo della nota del MEF del 16 novembre 2017.

Cuneo, 07/12/2017

Circolare n. 609

Argomento : Ambiente

## CONAI Diversificazione contributiva per gli imballaggi in plastica - Entrata in vigore e modifica liste

Si segnala che CONAI ha voluto ricordare che a partire dal 1° gennaio 2018 entrerà in vigore il contributo ambientale diversificato per gli imballaggi in plastica, con il seguente schema:

- Fascia A (imballaggi selezionabili e riciclabili da circuito commercio e industria): **179,00 €/t**
- Fascia B (imballaggi selezionabili e riciclabili da circuito domestico): **208,00 €/t**
- Fascia C (imballaggi non selezionabili/riciclabili allo stato delle tecnologie attuali): **228,00 €/t**.

Le liste di imballaggi di fascia A e B sono tassative, pertanto qualora una determinata tipologia di imballaggio non dovesse essere ricompresa in maniera inequivocabile in una delle due liste agevolate (A o B), la stessa dovrà essere necessariamente attribuita alla fascia C.

Sulla base degli approfondimenti svolti dai competenti organi consortili, sono state deliberate le seguenti modifiche/precisazioni relative ad alcuni articoli di imballaggio:

- nella lista degli imballaggi di fascia A è stata aggiunta la voce "*Tappi, chiusure e coperchi per fusti e cisternette IBC*". Di conseguenza, nella lista degli imballaggi di fascia B, la voce "*Tappi, chiusure, coperchi*" è stata modificata in "*Tappi, chiusure e coperchi diversi da quelli di fascia A*";
- nella lista degli imballaggi di fascia B:
  - la voce "*borse riutilizzabili, conformi alla vigente normativa (DL 2/2012)*" è stata modificata in "*borse riutilizzabili, conformi alla vigente normativa (art. 226-bis del D.Lgs. 152/2006)*"<sup>2</sup>;
  - la voce "*shoppers monouso, conformi alla vigente normativa (UNI EN 13432:2002)*" è stata modificata in "*borse rispondenti ai requisiti stabiliti dalla norma UNI EN 13432:2002*"<sup>3</sup>.

Di conseguenza, nella lista degli imballaggi di fascia C, la voce "*sacchi e sacchetti diversi da quelli di fascia B*" è stata modificata in "*borse, sacchi e sacchetti diversi da quelli di fascia B*".

Le liste aggiornate saranno disponibili nelle prossime settimane e avranno effetti sulle dichiarazioni del CAC di competenza 2018.

Cuneo, 07/12/2017

Circolare n. 610

Argomento : Ambiente

## CONAI - Procedura di esenzione per aziende che esportano imballaggi pieni importati con procedure semplificate

Si segnala che CONAI ha ritenuto opportuno fornire, con propria circolare che alleghiamo, chiarimenti rispetto alla procedura di **"esenzione dal contributo ambientale Conai (CAC), da riservare alle aziende consorziate che esportano imballaggi pieni, già dichiarati con le procedure semplificate "a valore" o sulla "tara" delle merci stesse (modulo 6.2 Import)"**.

CONAI ha previsto, per i consorziati che hanno dichiarato il contributo sugli imballaggi pieni (merci imballate) importati tramite procedura semplificata e nel rispetto di specifiche condizioni, la possibilità di usufruire di un rimborso proporzionale alla quota di imballaggi pieni esportati.

Il nuovo modulo sarà a breve reso disponibile, corredato dalle relative istruzioni alla compilazione, e potrà essere inviato online a partire da gennaio 2018.

Cuneo, 07/12/2017

Circolare n. 611

Argomento : Ambiente

## **CONAI - Forfettizzazione contributo su etichette e riduzione contributo alluminio a partire dal 1° giugno 2018**

Segnaliamo che CONAI con la comunicazione riportata in allegato, relativa alla procedura semplificata per etichette valida per l'anno 2018, mantiene invariate le fasce di fatturato e le modalità di dichiarazione, definendo invece i nuovi importi del contributo per ciascuna fascia.

Si segnala inoltre che il Consiglio di amministrazione CONAI ha deliberato la riduzione del contributo ambientale per gli imballaggi in alluminio che dagli attuali 45,00 €/ton, passerà a 35,00 €/ton a partire dal 1° giugno 2018.